

SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

IL RESPONSABILE

**PAOLA BISSI**Ai Responsabili SUAP  
Comuni dell'Emilia-Romagna

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

p.c. Alle Associazioni di categoria

**OGGETTO: L.R. 16/2004 e s.m.i. – chiusura strutture ricettive per emergenza legata al COVID-19**

Sono pervenuti a questo Servizio numerosi quesiti da parte dei Comuni e delle associazioni di categoria relativamente alla legittimità delle numerose chiusure straordinarie da parte delle strutture ricettive avvenute in questo periodo di emergenza sanitaria, talvolta anche in assenza della prescritta comunicazione al Comune.

Intanto occorre rilevare l'assoluta straordinarietà della situazione dovuta alla pandemia, che ha portato a provvedimenti sia di sospensione delle attività di impresa che restrittivi delle libertà individuali di movimento, per limitare gli effetti della trasmissione del virus.

Questi provvedimenti hanno avuto importanti ricadute, in particolare sul turismo e sulla gestione delle strutture ricettive. L'attività delle strutture ricettive è stata sospesa dalla normativa anti-covid, con l'esclusione dell'ipotesi dell'accoglienza legata all'emergenza; solo agli alberghi è stato consentito di poter comunque restare attivi, ma si sono trovati nella situazione di non poter più accogliere turisti, essendo stati impediti gli spostamenti a fini turistici nel territorio nazionale.

Ciò premesso, occorre chiarire il quadro normativo in merito alla chiusura delle strutture ricettive.

La normativa regionale (art. 21, comma 3, lett. d), della L.r. 16/2004 e s.m.i. e Delibera di Giunta regionale n. 1156/2018) prevede la possibilità di chiusure straordinarie in deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i. (almeno 9 mesi di apertura per le strutture annuali, almeno 3 mesi per le strutture stagionali) in caso di fondate ragioni, previa comunicazione al Comune, da inviare almeno 20 giorni prima a meno che non si sia in presenza di casi di forza maggiore o di eventi non dipendenti dalla volontà del gestore.

Viale Aldo Moro n. 38 Torre  
40127 BolognaTel 051.5273353 - 6430  
Fax 051.5273024 - 6599Mail: [comtur@regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@regione.emilia-romagna.it)  
Pec: [comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Non c'è dubbio che la situazione di emergenza sanitaria di questi mesi configuri sia una fondata ragione che una causa di forza maggiore o un evento non dipendente dalla volontà del gestore, in quanto conseguente agli obblighi imposti dai vari decreti nazionali e ordinanze regionali, tale quindi da giustificare sia la chiusura straordinaria in deroga ai limiti previsti, che il mancato rispetto dei termini per la comunicazione.

Nel caso in cui il gestore della struttura non abbia presentato alcuna comunicazione, occorre rilevare che tale comportamento, essendo stato dettato da causa di forza maggiore o da evento non dipendente dalla volontà del gestore, non è comunque soggetto ad alcuna sanzione, né relativa alla sospensione dell'attività prevista all'art. 23 della L.R. 16/2004, in quanto la casistica non è prevista dall'articolo stesso, né può essere oggetto della sanzione pecuniaria prevista all'art. 36, comma 7 della L.R. 16/2004, poiché nella sua ultima formulazione (così come sostituito dall'art. 6 L.R. n. 17/2019) fa salvi i casi di forza maggiore e gli eventi non dipendenti dalla volontà del gestore, quali quelli a cui ci siamo trovati di fronte in questi ultimi mesi.

Dal 3 giugno la situazione è in via di cambiamento poiché sono stati riaperti i confini tra le Regioni e persino, in una certa misura, i confini nazionali. L'attività ricettiva con finalità turistica a partire dal 18 maggio, a seguito dell'adozione dei protocolli regionali anticovid - 19 per la gestione delle strutture ricettive, è stata via via consentita, ma permangono condizioni di criticità, legate in particolare agli aspetti economico gestionali, derivanti dalla situazione emergenziale ancora in corso. Pertanto si ravvisa che le predette considerazioni in merito alle cause di forza maggiore, possano trovare applicazione per l'intero periodo per il quale è dichiarata dal governo l'emergenza sanitaria (ad oggi fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe).

A questo proposito bisogna sottolineare che anche la tempistica per l'invio della prevista comunicazione al Comune, in caso di chiusura straordinaria, rimane in ogni caso legata al concetto di emergenza, con la conseguenza che, le strutture che continuano a rimanere chiuse, anche ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, devono presentare, ove non lo abbiano già fatto, la comunicazione al Comune, ma non si applica il termine di preavviso di 20 giorni e di conseguenza nemmeno le relative sanzioni e resta applicabile la deroga ai limiti di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i. (almeno 9 mesi di apertura per le strutture annuali, almeno 3 mesi per le strutture stagionali).

Cordiali saluti

Dr.ssa Paola Bissi  
*firmato digitalmente*